

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

## 15.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TURNATURI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Disposizioni per la nomina dei componenti delle Commissioni e dei Comitati operanti nel settore dello spettacolo ( <i>Già approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (1628-B) . . .	143
PRESIDENTE . . . . .	143, 144, 145, 146
BOLDRIN . . . . .	143, 145, 146
CAVALIERE . . . . .	144, 145
COTTONE . . . . .	145
DE SABBATA . . . . .	144, 145, 146
FRACASSI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .	144, 145
TRIVA . . . . .	144, 145
MAGGIONI, <i>Relatore</i> . . . . .	143, 145
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	146

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni per la nomina dei componenti delle Commissioni e dei Comitati operanti nel settore dello spettacolo** (*Già approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1628-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la nomina dei componenti delle Commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 25 luglio 1973, ed è stato poi modificato dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 12 ottobre 1973.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Maggioni.

MAGGIONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, quello che era l'articolo unico da noi approvato è diventato, nel nuovo testo approvato dal Senato, l'articolo 1, essendo stato aggiunto un secondo articolo, mirante a specificare che le funzioni di componente e di segretario delle Commissioni e dei Comitati, da attribuire a dipendenti del Ministero del turismo, vanno conferite a personale appartenente alla carriera direttiva di tale Ministero.

La seduta comincia alle 9,55.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali della modifica apportata dal Senato.

DE SABBATA. Vorrei alcuni chiarimenti dal relatore, perché in questa materia ci troviamo di fronte ad una vera e propria danza irregolare di sistemi nella scelta dei rappresentanti dei ministeri per le varie commissioni; per quale motivo, mentre delle commissioni di cui all'articolo 1 devono far parte rappresentanti di diversi ministeri, l'articolo 2 riguarda solo il Ministero del turismo e dello spettacolo? In questo campo così ogni ministero fa quello che vuole: per la commissione, ad esempio, prevista dall'articolo 3 della legge n. 800 del 1968, il Ministero nomina funzionari di grado non inferiore a quello di ispettore generale, mentre per la commissione di cui all'articolo 43 della stessa legge sono nominati funzionari di grado non inferiore a vice prefetto per gli Interni e ad ispettore generale per il lavoro. Per le attività circensi, ancora, di cui all'articolo 3 della legge n. 337 del 1968, mentre il Ministero del turismo prevede un rappresentante con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, gli altri ministeri non prevedono niente.

Stando così le cose, ho intenzione di presentare un emendamento che uniformi il comportamento dei vari ministeri che designeranno per le commissioni di cui all'articolo 1 personale appartenente alla carriera direttiva. Perché il Ministero del turismo deve nominare un rappresentante con grado non inferiore a quello di ispettore generale per le attività circensi, mentre per le altre attività si prevede solo la carriera direttiva? A me non sembra giusto, a meno che in questo modo non si sia voluta limitare la nomina di personale ministeriale lasciando quindi, in mancanza di precise disposizioni, la possibilità di ricorrere a personale esterno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRACASSI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Desidero precisare che l'articolo 2 è stato approvato all'unanimità dalla VII Commissione del Senato, che ha voluto con esso stabilire che le funzioni di componente o di segretario delle commissioni di cui all'articolo 1 vengono attribuite a dipendenti del Ministero del turismo, appartenenti alla carriera direttiva. L'articolo 2 pertanto non fa altro che specificare a chi debba essere

attribuita la funzione di segretario. Quindi, non vedo quali preoccupazioni possa avere il collega De Sabbata; non vi è alcun motivo di particolare riflessione o meditazione.

L'articolo 2 stabilisce semplicemente a quali persone debba essere conferito l'incarico di segretario delle commissioni e dei comitati di cui all'articolo 1. Questi organi sono composti da elementi appartenenti ai gradi elevati, e quindi il Senato ha ritenuto giusto che le funzioni di segretario venissero attribuite a personale appartenente alla carriera direttiva.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo unico del provvedimento, diventato articolo 1 nel testo del Senato, è rimasto invariato. Do lettura dell'articolo 2 introdotto dal Senato:

Le funzioni di componente o di segretario delle Commissioni e dei Comitati di cui all'articolo 1 della presente legge, da attribuire a dipendenti del Ministero del turismo e dello spettacolo, vanno conferite a personale appartenente alla carriera direttiva del Ministero stesso.

L'onorevole De Sabbata ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « del Ministero del turismo e dello spettacolo », *con le parole:* « di singoli ministeri », *e le parole:* « del ministero stesso », *con le parole:* « di ciascun ministero ».

CAVALIERE. Mi sembra che il rappresentante del Governo abbia voluto dire che, siccome le funzioni di segretario sono attribuite a dipendenti del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Senato ha ritenuto di specificare di quale grado costoro devono essere. Qui, però, non si tratta soltanto delle funzioni di segretario, ma anche di quelle di componente, in quanto vi sono degli appartenenti ad altri ministeri. Per quale motivo, mentre per i dipendenti del Ministero del turismo e dello spettacolo si è determinato il grado, per gli altri questo non è stato fatto?

Ritengo, quindi, che l'emendamento presentato dal collega De Sabbata sia opportuno, in quanto l'articolo 2, nel testo predisposto dal Senato, potrebbe essere valido soltanto se i componenti fossero tutti dipendenti del Ministero del turismo e dello spettacolo. Siccome così non è, la norma deve valere per tutti.

TRIVA. Per me esiste un errore materiale nel testo trasmesso dal Senato.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

MAGGIONI, *Relatore*. Ma anche il segretario è un componente della commissione.

TRIVA. Bisogna allora specificarlo!

FRACASSI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Forse la dizione non è esatta, ma il significato è preciso: le funzioni debbono essere attribuite ad un segretario, dipendente del Ministero del turismo e dello spettacolo.

PRESIDENTE. Mi pare che la disposizione dell'articolo 2 si riferisca soltanto ai dipendenti del Ministero del turismo e dello spettacolo, i quali debbono appartenere alla carriera direttiva; si tratta di una specificazione che si riferisce soltanto a questo personale.

DE SABBATA. Ecco il perché del mio emendamento; per altre commissioni è prevista la qualifica di ispettore generale. In altri ministeri avviene diversamente. Per quanto riguarda, ad esempio, la commissione musica, i rappresentanti di tutti i ministeri non devono avere un grado inferiore a quello di ispettore generale. L'emendamento da me presentato mi sembra pertanto il più adatto a disciplinare organicamente la questione.

FRACASSI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ci siamo tutti, e più di una volta, lamentati della situazione, cui abbiamo posto rimedio con l'articolo 1 del disegno di legge, laddove si dice che, se entro 15 giorni dalla notifica di formale invito le organizzazioni professionali non avranno indicato i nominativi dei propri rappresentanti, provvederà il ministro del lavoro, d'intesa con quello del turismo. Siamo stati spinti a ciò dal fatto che, fino ad oggi, le categorie professionali non hanno mai designato i propri rappresentanti, e le previste commissioni non hanno pertanto potuto funzionare.

L'articolo 2 stabilisce poi che il Ministero del turismo dovrà indicare una persona, appartenente almeno alla carriera direttiva, cui verrà affidata la funzione di segretario.

Non riesco pertanto a comprendere le preoccupazioni dell'onorevole De Sabbata, e non vedo perché dovremmo in qualche modo ritardare l'approvazione di un provvedimento da tutti invocato al fine di disciplinare un settore su cui, da anni, gravano tanti inconvenienti.

CAVALIERE. Perché l'articolo 2 riguarda solo il Ministero del turismo, e non si occupa anche dei rappresentanti degli altri ministeri?

FRACASSI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Si tratta di un atto di riguardo nei confronti delle commissioni, fare in modo cioè che il rappresentante del Ministero sia un funzionario della carriera direttiva. Questo è il motivo principale.

Naturalmente la Commissione è libera di decidere come vuole, però più di una volta vi ho sentito auspicare la possibilità di sopprimere a certe carenze, ed ora non vedo il motivo di tante tergiversazioni.

BOLDRIN. I rappresentanti del Ministero del turismo, siano essi componenti o segretari, devono appartenere alla carriera direttiva. Questo per un senso di riguardo e per la funzionalità delle commissioni stesse.

DE SABBATA. Va bene, però non si capisce perché all'articolo 2 si parli soltanto dei rappresentanti del Ministero del turismo, e non di quelli degli altri ministeri, che pure devono essere presenti nelle varie commissioni e nei comitati.

BOLDRIN. Non vedo perché con questo articolo aggiuntivo si debba regolare tutta la materia relativa a tutti i dipendenti di tutti i ministeri. Lo faremo eventualmente in un'altra sede.

DE SABBATA. La nuova norma aggiunta dal Senato aggrava le attuali condizioni di squilibrio contribuendo al disordine. Infatti, mentre per il Ministero del turismo si richiedono funzionari direttivi, altri ministeri nominano ispettori generali, ed altri ancora non si pongono alcun problema di grado.

Insisto pertanto sull'emendamento che potrebbe condurre ad una certa unificazione di disciplina.

COTTONE. Ritengo che la *ratio* principale dell'articolo 2 consista nel fatto che, se è vero che delle commissioni e dei comitati sono chiamati a far parte i rappresentanti di vari ministeri e categorie, è anche vero che tutta la materia rientra nella competenza primaria del Ministero del turismo e dello spettacolo; da qui l'idea che i rappresentanti di tale Ministero in seno alle commissioni suddette appartengano alla carriera direttiva. Essendo la competenza del Ministero del turismo primaria, esso non può essere rappresentato da un funzionario di basso rango.

In tutto questo non vedo nulla di eccezionale. Che in commissioni di questo tipo vi siano rappresentanti di vari ministeri di gra-

do piuttosto modesto, nulla da eccepire; ma almeno il rappresentante del Ministero che ha la competenza primaria deve essere preso dalla carriera direttiva, in quanto dovrà conoscere benissimo la materia e fornire la sua collaborazione anche agli altri componenti la commissione.

Ritengo che questa norma sia ispirata al buon senso — sempre che la mia interpretazione, come ho detto prima, sia quella giusta —; io, quindi, capisco benissimo i motivi dell'articolo 2 in quanto il rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, che ha una competenza primaria, come ho detto, dovrà indirizzare gli altri componenti della commissione che possono anche non avere una competenza specifica nel settore.

Ritengo che questo sia lo spirito dell'articolo 2; ecco perché ho sentito il dovere di sostenerlo confortato in ciò anche dalle parole del rappresentante del Governo.

**BOLDRIN.** Onorevole presidente, propongo che la seduta venga brevemente sospesa onde poter approfondire il problema anche sulla scorta dell'emendamento presentato dal collega De Sabbata.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la seduta è sospesa per qualche minuto.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta sospesa alle 10,20, è ripresa alle 10,30.**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo i nostri lavori, sospesi per dare modo di meglio approfondire la questione cui si riferisce l'emendamento De Sabbata.

**DE SABBATA.** Ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri emendamenti pongo in votazione l'articolo 2 ag-

giunto dal Senato di cui è stata precedentemente data lettura.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Disposizioni per la nomina dei componenti delle Commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo *(Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (1628-B).

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alfano, Boldrin, Bubbico, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cavaliere, Cottone, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Flamigni, Fontana, Franchi, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Lo Bello, Maggioni, Mendola Giuseppa, Olivi, Poli, Tantalò, Tripodi Girolamo, Triva, Turnaturi.

**La seduta termina alle 10,35.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO